

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 / 2018

OGGETTO: DIVIETO DI PAGAMENTO CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE DAL 1 LUGLIO 2018

La Legge 205/2017 ha previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente ai dipendenti. Il comma 910 della stessa legge, stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa con modalità tracciabile al fine di arginare la prassi, diffusa soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, di corrispondere al lavoratore una retribuzione inferiore rispetto a quella fissata dalla contrattazione collettiva e indicata nel cedolino paga.

Il divieto di pagamento contanti della retribuzione è applicabile a:

- rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094, c.c, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (a tempo determinato / indeterminato, part-time orizzontale / verticale, ecc.);
- contratti di co.co.co. (tra i quali rientrano gli amministratori di società);
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ex Legge n. 142/2001.

Non sono soggetti a tale obbligo i rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche amministrazioni;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (ad esempio, colf, badanti, baby sitter), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'ispettorato del lavoro con nota 4538/2018 ha precisato che sono esclusi dall'ambito applicativo della norma i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L'articolo 910 della legge 205/2017 prevede che la retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori da parte del datore di lavoro utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato. Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il soggetto delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

L'ispettorato precisa che la violazione della norma si determina quando:

- la somma dovuta sia corrisposta utilizzando modalità diverse da quelle sopra evidenziate;
- all'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento non consegua l'effettivo versamento delle somme dovute, evidenziando uno scopo elusivo da parte del datore di lavoro per esempio effettuando un bonifico bancario al lavoratore e successivamente revocare lo stesso oppure emettendo un assegno e annullando lo stesso prima dell'incasso.

La violazione della norma determina l'applicazione di **una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.**

Ronciglione 27/06/2018

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**